

Oggetto: Ditta Progitec s.r.l. – C.F./ P.I. 01650680893 – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la variante sostanziale del D.D.G. n.974 del 23/09/2022 rilasciato per nell’impianto di compostaggio della frazione organica dei RSU sito nella Z.I. di Dittaino nel territorio del Comune di Enna.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24.08.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;

VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.07.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il d.lgs. n. 152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;

VISTO il d.lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;

VISTA	la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “ <i>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione</i> ”, che ha istituito il “ <i>Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti</i> ”;
VISTO	il D.P.REG. del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.07.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
VISTA	la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 “ <i>Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa</i> ”;
VISTA	la Legge Regionale n. 24 del 24.8.1993 che disciplina la “ <i>Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi</i> ”;
VISTO	il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/11/2012 del 19.9.2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTA	la Circolare del M.A.T.T.M. prot. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
VISTO	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
VISTO	il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
CONSIDERATO	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l’esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
VISTO	il DDG. n. 180 del 14/02/2024 “Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)”;
VISTO	il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott.Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il DDG n. 1251 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Arini, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
VISTO	il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025, approvazione dell’atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’Ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 “Autorizzazioni rifiuti” del DRAR fino al 31.3.2026;
VISTO	il D.D.G. 487 del 24/03/2026 con il quale è stato approvato l’ulteriore Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’Ing. Francesco Arini quale Dirigente del Servizio 06 – “Autorizzazione Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 1° aprile 2026, per la durata di tre mesi;
VISTA	la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
VISTO	il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.239 del 12.06.2026 è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO	il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell’Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell’ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06

”Autorizzazioni Rifiuti” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell’incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

SEZIONE ISTANZA E ITER AMMINISTRATIVO

- VISTO il D.D.G. n. 974 del 23/09/2022 con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio del d.D.G. n. 358 del 02/05/2022 (art. 21-*nonies* della legge 07.8.1990, n. 241) e la Voltura, con valenza di Nuova Autorizzazione ai sensi dell’art.208 del decreto legislativo 03.4.2006, n.152 e ss.mm.ii., per impianto esistente autorizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13 ed R3 dell’allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006 e s.m.i., da attuare come centro di raccolta per la produzione di compost di qualità quale ammendante agricolo in c.da Piano Ciaramito –Zona Ind. / Area Sviluppo Industriale “Dittaino” -94100 Enna (EN) (NCT di Enna: foglio 112 / particella 317–ex 17, 101, 132, 135, 258, 283, 294 e 308).
- VISTA la nota acquisita al prot. n. 56617 del 18/12/2023, con cui la ditta Progitec srl ha chiesto l’autorizzazione per realizzare una tettoia allegando gli elaborati di progetto e i pareri già ottenuti dal Dipartimento Regionale Tecnico – Genio Civile di Enna, prot. n. 20230077001 del 27/10/2023 e il permesso di costruire n. 47/2023 del 21/11/2023 della Città di Enna..
- VISTA la nota acquisita al prot. n. 3758 del 17/01/2024, con cui la ditta chiedeva l’autorizzazione per realizzare quattro ulteriori tettoie nel medesimo impianto, allegando gli elaborati di progetto e il permesso di costruire n. 52/2023 del 15/12/2023 della Città di Enna.
- VISTA la nota acquisita al prot. n. 5761 del 30/01/2024, con cui la ditta, date le medesime finalità delle richieste, chiedeva l’unificazione delle istanze per essere trattate in un’unica conferenza dei servizi;
- VISTA la nota prot. 9443 del 21/02/2024 di questo Dipartimento che nel comunicare l’accettazione dell’istanza indicava una conferenza dei servizi asincrona, a sensi dell’art.208 del d.lgs. 152/2006 e dell’art.14 bis della L.241/90, per l’emissione dei pareri di competenza degli Enti invitati comunicando il link da cui era possibile scaricare tutta la documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta;
- VISTA la nota di ARPA SICILIA – UOC Valutazioni e Pareri Ambientali prot. 14946 del 20/03/2024, acquisita al prot. DAR 14003 del 20/03/2024, che così recita: “... *Ritenuto che la modifica suddetta non rende necessario l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), si esprime parere favorevole alla realizzazione delle suddette tettoie*”.
- VISTA la nota del Genio Civile di Enna 32976 del 13/03/2024, acquisita al prot. DAR 12870 del 13/03/2024, che così recita: “*In riferimento alla nota n. 9443 del 21/02/2024 assunta al prot. 22825 dello scrivente Ufficio, si conferma il rilascio presso il portale Sismica Sicilia delle autorizzazioni ai progetti n. 116350 del 04/02/2023 e n. 127350 del 19/09/2023 e i depositi n. 129868 del 09/11/2023 e n. 134298 del 16/02/2024*”
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Enna prot. 4980 del 13/03/2024, acquisita al DAR prot. 12755 del 13/03/2024, che così recita:“... *Alla luce degli interventi previsti e proposti, questa dirigenza ritiene che, nella fattispecie, ai fini della realizzazione degli stessi, questo Libero Consorzio Comunale di Enna non abbia da adottare e/o rilasciare specifiche autorizzazioni, concessioni e/o comunque specifici atti endo-procedimentali all’approvazione della richiesta in oggetto*”;
- VISTA la nota dello IRSAP Sicilia prot. 4467 del 11/03/2024, acquisita al DAR prot. 12462 del 12/03/2024, che così recita:“... *Considerato che non si evince la realizzazione di nuovi volumi, Nulla Osta da parte di questo Ente alla realizzazione della tettoia proposta nella documentazione*”;
- VISTA la nota del Comune di Enna - Servizio 2.1.1 SUAP - prot. 15037 del 14/03/2024, acquisita al DAR prot. 13066 del 14/03/2024, con cui comunica che per il progetto in oggetto, ha rilasciato il Permesso di costruire n. 47/2023 del 21/11/2023 (con allegato parere urbanistico-edilizio favorevole, prot. 59740 del 20/11/2023) e successivo Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 41/2023 del 21/11/2023 e Permesso di costruire n. 52/2023 del 15/12/2023 (con allegato parere urbanistico-edilizio favorevole, prot. 65048 del 15/12/2023) e successivo Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 43/2023 del 15/12/2023.
- VISTA la nota del Comune di Enna - Servizio 2.1.1 SUAP - prot. 38210 del 16/07/2024, PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO , in favore del sig. Sarpi Giuseppe, sopra generalizzato, n.q. di Rappresentante legale della PROGITEC S.R.L., cod. fiscale e p. IVA 01650680893, allo scarico, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 27/86, delle acque nere provenienti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi, assimilate alle acque reflue domestiche, convogliate alla fossa Imhoff esistente, con collegamento al pozzetto di

convogliamento delle acque piovane attraverso una tubazione spiralata di diametro 20 cm interrata e delle acque bianche di piazzale depurate dall'impianto di trattamento (disoleatore) delle acque di prima pioggia, con ulteriore collegamento del pozzetto di raccolta delle acque nere e delle acque bianche depurate, attraverso pozzetti ispezionabili e tubazione spiralata di diametro di 35,5 cm interrata, al pozzetto della condotta pubblica costituente il recapito finale di proprietà dell'ASI Enna, al servizio dell'attività di compostaggio sito in c/da Ciaramito La Piana, nell'Area Industriale di Dittaino —Enna, individuato catastalmente al foglio 112 particelle 317-389-258-259-238.

- VISTA la nota prot. 15365 del 28/03/2024 con cui si è provveduto a notificare alla ditta e agli Enti coinvolti la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi con esito favorevole, informando che trascorsi dieci giorni dalla trasmissione, senza opposizioni degli Enti in indirizzo, si sarebbe dato seguito all'emissione del Decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. 32513 del 14/05/2024, introitata al prot. DRAR n. 21671 in pari data, con cui si comunicava che la Società Progitec s.r.l. con nota prot. D.R.A. n. 26871 del 22/04/2024, perfezionata in data 07/05/2024 (prot. D.R.A. n. 30494), ha presentato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 2689), istanza di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto, proposto quale modifica non sostanziale di progetto già autorizzato che non comporta impatti ambientali significativi e negativi. In riscontro alla suddetta istanza il Servizio 1 del D.R.A., verificato l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii. e la presenza della lista di controllo comunicava la procedibilità della medesima istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento.
- VISTA la nota prot. 86112 del 16/12/2025 del Dipartimento Ambiente con cui è stato trasmesso il D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025 che dispone, sulla scorta del parere delle CTS n. 854 del 28/11/2025, l'esclusione, con condizioni, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per il progetto "MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN Z.I. DI DITTAINO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ENNA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 5 TETTOIE INTERNE A COPERTURA DELLE ZONE DI TRATTAMENTO";
- VISTA la nota acquisita al prot. n. 792 del 12/01/2026, con cui la ditta sollecita l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii; ha trasmessola ricevuta di versamento della tassa di Concessione Governativa Regionale pari ad € 180,76, effettuata tramite il portale "Pagopa"; ha trasmesso il patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta;
- VISTA la nota prot. 4301 del 04/02/2026 di questo Dipartimento con la quale *"... si invita la ditta Progitec entro il termine di 10 giorni a trasmettere, allo scrivente ed a tutti gli enti in indirizzo, gli elaborati progettuali conformi a quelli valutati nell'ambito del D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025 di esclusione dalla VIA, evidenziando puntualmente, le modifiche progettuali inserite in corso d'opera ai fini dell'aggiornamento/rilascio dei pareri degli enti in indirizzo. Al ricevimento della documentazione, gli enti in indirizzo avranno il termine ultimo perentorio di 20 giorni per l'eventuale richiesta di chiarimenti ed integrazioni finalizzati all'aggiornamento/rilascio dei pareri già resi o per il rilascio/conferma del parere già reso, rappresentando fin d'ora che in caso di silenzio, gli stessi saranno ritenuti confermati."*;
- VERIFICATO che dall'analisi del D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025 e dell'allegato parere delle CTS n. 854 del 28/11/2025 il progetto esitato prevedeva nel dettaglio le modifiche di seguito indicate, non ricomprese negli elaborati allegati all'istanza originaria prot. n. 56617 del 18/12/2023 ed esitate nella conferenza dei servizi del 2024;
- VISTA la pec della ditta Progitec srl, introitata al prot. DAR n. 8441 del 27/02/2026, con cui la ditta, facendo seguito alla nota DRAR prot. n.4301 del 04/02/2026 di richiesta trasmissione allegati di progetto aggiornati alla versione esitata dal Dipartimento Ambiente con DDG 1935 del 15/12/2025, ha trasmesso a tutti gli Enti il link da cui scaricare il progetto aggiornato con nuove modifiche e/o fasi non contemplate nel progetto già esaminato nella conferenza dei servizi del 2024, consistenti in:

FASE 1

- Realizzazione di n.6 tettoie a copertura di tutte le aree di lavorazione, al fine di abbattere sensibilmente la produzione di colaticci e l'impatto visivo dei cumuli in lavorazione;

- Allaccio alla fognatura consortile per lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di piazzale;
- Aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare fino a 27.000 ton/anno
- Realizzazione di impianto antincendio a servizio dell'intera area di impianto;
- Installazione box prefabbricato per spogliatoi in aderenza alla palazzina uffici.

FASE 2

- Realizzazione di n.5 nuove biocelle in c.a. da realizzare in aderenza al capannone di pretrattamento;
- Modifica del biofiltro e del sistema di gestione dell'aria del capannone di pretrattamento;
- Installazione sistema di trattamento del colaticcio prodotto all'interno dell'impianto, con attivazione nuovo scarico;

VISTA la nota prot. 4301 del 04/02/2026 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, a seguito della emanazione del D.D.G. 1935 del 15/12/2025 ed in riscontro al sollecito pervenuto da parte della ditta con nota prot. 792 del 12/01/2026 per la conclusione del procedimento rappresentava quando segue *"..... si invita la ditta Progitec entro il termine di 10 giorni a trasmettere, allo scrivente ed a tutti gli enti in indirizzo, gli elaborati progettuali conformi a quelli valutati nell'ambito del D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025 di esclusione dalla VIA, evidenziando puntualmente, le modifiche progettuali inserite in corso d'opera ai fini dell'aggiornamento/rilascio dei pareri degli enti in indirizzo; Al ricevimento della documentazione, gli enti in indirizzo avranno il termine ultimo perentorio di 20 giorni per l'eventuale richiesta di chiarimenti ed integrazioni finalizzati all'aggiornamento/rilascio dei pareri già resi o per il rilascio/conferma del parere già reso, rappresentando fin d'ora che in caso di silenzio, gli stessi saranno ritenuti confermati*;

VISTA le pec della ditta Progitec srl, introitate ai prot. DAR n. 14998 e 14999 del 08/04/2026,, con cui la ditta *"In riferimento alla richiesta di varianti sostanziali di cui in oggetto, facendo seguito alla nota della Scrivente Società del 26/02/2026 con la quale è stato trasmesso il progetto integrale delle modifiche previste, considerato che sono trascorsi i termini di 30 giorni previsti per l'espressione dei pareri di competenza degli Enti coinvolti, con la presente si chiede di concludere i lavori della Conferenza dei Servizi e la seguente emissione del provvedimento autorizzativo"*;

CONSIDERATO che sono ampiamente trascorsi i termini concessi agli Enti per l'eventuale l'aggiornamento/rilascio dei pareri già resi o per il rilascio/conferma del parere, senza che siano pervenute allo scrivente Dipartimento opposizioni da parte degli Enti coinvolti come richiesto con la suddetta nota;

RITENUTO che, il mancato pronunciamento degli Enti, debba intendersi come parere favorevole senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla versione di progetto esitato favorevolmente dal D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025, ad eccezione di quelli non sostituibili con il c.d. silenzio assenso [(*) *Il silenzio assenso della pubblica amministrazione non vale nei casi di interessi pubblici primari come ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, pubblica sicurezza, difesa nazionale, o quando la legge europea o nazionale impone un provvedimento formale o qualifica il silenzio come rigetto*)], ai sensi della vigente normativa; nello specifico, per il procedimento in questione:

- il parere di competenza del **Libero Consorzio Comunale** di Enna è considerato acquisito favorevolmente senza condizioni con le specifiche riportate in progetto;
- il **Piano di Monitoraggio e Controllo** aggiornato alle nuove condizioni dovrà essere vidimato da ARPA Sicilia prima dell'avvio dell'impianto alle nuove condizioni autorizzate;
- visto il parere assunto al prot. 32890 del 10/08/2026 con la quale **ASP Siav di Enna**, rilascia **parere igienico sanitario favorevole**, *"con esclusione di ogni giudizio igienico sanitario riguardante l'allontanamento e lo smaltimento dei liquami fognari così come previsto dalla L.R. 27/86 e del parere dell'Assessorato Regione alla Sanità IRS – prot. 336/3933 del 27/11/2000"*(che si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento e parte integrante);
- vista la nota prot. 48234 del 22.06.2026, assunta al prot. DRAR 25401 del 22.06.2026, (che si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento e parte integrante) con la quale ARTA – Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ha comunicato tra l'altro che: *"ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dall'art. 14-ter comma 7 della stessa, è espressamente escluso per gli atti e i procedimenti*

riguardanti l'ambiente qualora la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Tale esclusione, letta in combinato disposto con l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, sottende la necessità inderogabile che il titolo autorizzatorio sia sorretto da una compiuta e rigorosa istruttoria tecnica". Questa, infatti, è preordinata alla determinazione dei valori limite di emissione e delle relative prescrizioni; presupposti di tutela ambientale che non tollerano la formazione tacita del titolo in questione per mera inerzia dell'Amministrazione. Sotto il profilo strettamente endoprocedimentale, ove l'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e atti di assenso di organi regionali, ivi incluso il titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in carenza dell'espressione del parere di competenza di questo Dipartimento nei termini assegnati, **lo stesso si deve intendere reso favorevolmente**, al solo fine di consentire all'Autorità Competente la conclusione del procedimento di autorizzazione. Tuttavia, qualora intenda concludere il procedimento, grava interamente sulla medesima Autorità l'obbligo di formalizzare e declinare espressamente nel provvedimento finale le condizioni di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006"; A tal fine il proponente nel progetto esecutivo dovrà far pervenire una tabella indicante tutti i parametri relativi alle emissioni in atmosfera con specifico riferimento alla normativa vigente. Tale tabella dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dovrà essere inserita nel PMC aggiornato che dovrà essere approvato da Arpa prima dell'avvio dell'attività alle condizioni autorizzate e costituirà elemento utile ai fini dell'attività di vigilanza e controllo che sarà esercitata dagli Enti competenti ai sensi del successivo art.8 ;

- visto il **parere favorevole** del **Comune di Enna** "relativamente alla conformità urbanistica ed ambientale" (che si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento e parte integrante);
- il parere del **Genio Civile di Enna** e del **Comune di Enna**, relativamente alla realizzazione delle opere in c.a., dovranno essere acquisiti sulla scorta del progetto esecutivo che il proponente dovrà inviare prima dell'avvio dei lavori;
- l'eventuale aggiornamento del parere di competenza del **Comando dei VVF di Enna**, alle nuove condizioni, dovrà essere acquisito prima dell'avvio dell'impianto alle nuove condizioni;
- il parere di competenza della **SRR di Enna**, è considerato acquisito favorevolmente senza condizioni con le specifiche riportate in progetto;
- il parere di competenza dell'**IRSAP Sicilia**, è considerato acquisito favorevolmente senza condizioni con le specifiche riportate in progetto;
- il parere sugli scarichi rilasciato dal **Comune di Enna** con prot. 38210 del 16/07/2024 è riferito alle condizioni di progetto del 2023 e pertanto è ritenuto acquisito solo per gli scarichi attualmente autorizzati di natura civile e per le acque di prima pioggia; gli scarichi/reflui di processo prodotti dalla gestione delle acque di processo a seguito di trattamento dei colaticci previsti alla Fase 2 del progetto esitato con D.D.G. n. 1935 del 15/12/2025, allo stato degli atti non possono essere autorizzati in mancanza del pronunciamento del Comune di Enna e della società Acqua Enna e pertanto i colaticci dovranno essere integralmente raccolti e smaltiti come rifiuto liquido presso ditte autorizzate.
- Lo scarico dei reflui di processo di cui sopra riferiti alla "Installazione sistema di trattamento del colaticcio prodotto all'interno dell'impianto, con attivazione nuovo scarico" di cui sopra potrà essere autorizzato con successiva istanza in modifica al presente decreto ed a seguito dell'ottenimento dei pareri endoprocedimentali vincolanti già richiesti;

SEZIONE VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

RITENUTO	che salvo comunicazione espressa di "dissenso" rispetto a quanto sopra valutato da parte degli Enti sopra elencati si possa ritenere concluso il procedimento amministrativo alla luce degli atti acquisiti ed alle condizioni del presente decreto;
RITENUTO	di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.lgs n.152.06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
ACQUISITA	la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società Progitec S.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.

	190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
ACQUISITA	la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società Progitec S.r.l., ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del d.lgs.159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.,
VERIFICATO	che la ditta Progitec srl, con sede legale a Castel di Judica (CT), risulta nell'elenco delle imprese iscritte alla white list della Prefettura di Catania, aggiornato al 24/07/2026.
VISTO	il patto di integrità sottoscritto dal rappresentante legale della società ed allegato al presente provvedimento;
VISTA	la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 28/03/2024;
CONSIDERATO	che oltre ai casi in cui "ope legis" è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159.2011, e ss.mm.ii.;
VISTA	la nota prot. 33218 del 13.08.2026 con la quale è stato notificato lo schema di decreto al proponente;
Vista	la nota prot. 33271 del 13.08.2026 con la quale la ditta ha accettato lo schema di decreto chiedendo di inserire la seguente precisazione: <i>"all'art. 1 della parte dispositiva, si chiede di mettere espressamente in evidenza l'autorizzazione all'allaccio alla fognatura consortile relativamente allo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di piazzale, giusto provvedimento autorizzativo n.10/2024 rilasciato dal servizio SUAP 2.1 del Comune di Enna giusto Prot- N. 38210 del 16/07/2024"</i> (che si intende integralmente richiamati nel presente provvedimento e parte integrante);
Ritenuto	di poter acquisire quanto precisato dal proponente al successivo art. 1 del presente provvedimento;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art.1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Sono approvate le seguenti modifiche sostanziali:

- Aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare fino a 27.000 ton/anno; con lavorazioni che non possono superare le 75 t/giorno;
- Realizzazione di n.6 tettoie a copertura di tutte le aree di lavorazione, al fine di abbattere sensibilmente la produzione di colaticci e l'impatto visivo dei cumuli in lavorazione;
- Realizzazione di impianto antincendio a servizio dell'intera area di impianto;
- Installazione box prefabbricato per spogliatoi in aderenza alla palazzina uffici.
- Modifica del biofiltro e del sistema di gestione dell'aria del capannone di pretrattamento;
- Allaccio alla fognatura consortile per lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di piazzale alle condizioni riportate al *provvedimento autorizzativo n.10/2024 rilasciato dal servizio SUAP 2.1 del Comune di Enna giusto Prot- N. 38210 del 16/07/2024*;

Rimangono inalterate tutte le prescrizioni, i codici EER, e quant'altro precedentemente autorizzato con il D.D.G. N.974 del 23/09/2022, che qui integralmente si richiamano.

Art. 2

Per le motivazioni riportate in premessa

- la Realizzazione di n.5 nuove biocelle in c.a. (in sostituzione delle attuali biocelle) da realizzare in aderenza al capannone di pretrattamento è subordinata all'approvazione da parte del Genio Civile sulla base del progetto esecutivo che il proponente dovrà presentare prima dell'avvio, unitamente a concessioni ed autorizzazioni locali di competenza del Comune di Enna;
- l'installazione del sistema di trattamento del colaticcio prodotto all'interno dell'impianto, con attivazione nuovo scarico, comportando la richiesta di una nuova operazione di trattamento rifiuti (D9) non prevista in progetto, oltre ad essere subordinata alla approvazione da parte di Enti terzi che non si sono espressi al riguardo, non è pertanto approvabile sulla base degli atti;

- l'autorizzazione all'allaccio alla fognatura consortile, per cui si è ottenuta l'autorizzazione nel 2024, non tiene conto delle modifiche intervenute e deve essere aggiornata prima dell'avvio dell'impianto alle condizioni autorizzate;

Art. 3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rispettando.

Prescrizioni specifiche per l'impianto:

1. La ditta, prima dell'inizio lavori, dovrà presentare il progetto esecutivo, tramite la piattaforma telematica "Sismica Sicilia", al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle opere dal Genio Civile competente per territorio;
2. La ditta, prima dell'inizio lavori, dovrà presentare il progetto esecutivo, agli enti coinvolti nel presente procedimento, ed al Comune di appartenenza ed al Genio Civile, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle opere non ancora realizzate;
3. La ditta, prima dell'avvio dell'impianto, dovrà ottenere l'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato per potenzialità e lavorazioni, da parte di ARPA; Il PMC dovrà contenere specifiche indicazioni sul monitoraggio delle emissioni diffuse ed odorigene sia all'interno dell'impianto che all'esterno presso i recettori sensibili che dovranno essere individuati dal proponente.
4. La ditta dovrà attivarsi per il contenimento delle componenti odorigene generate dall'impianto, mediante appositi presidi ambientali e quant'altro necessario per massimizzare il risultato;
5. La ditta, prima dell'avvio dell'impianto, dovrà effettuare l'aggiornamento dei dati catastali presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di dotare l'impianto di una particella univoca, pari all'estensione dell'impianto, ove vengono indicate tutte le strutture a servizio dello stesso; la particella dovrà avere destinazione industriale;
6. La ditta, prima dell'avvio dell'impianto con le modifiche autorizzate, dovrà trasmettere al Dipartimento Acqua e Rifiuti, le sopra richiamate autorizzazioni/approvazioni rilasciate dagli Enti, la dichiarazione di fine lavori e una perizia giurata firmata da tecnico abilitato ove si attesti che tutte le opere realizzate sono conformi al progetto approvato, ed ancora le polizze fidejussorie aggiornate;

Prescrizioni di carattere generale:

1. Il presente Decreto perderà l'efficacia, qualora la ditta non inizi i lavori entro cinque anni dalla data di emissione;
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii;
3. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 203 del 31.07.2022 (disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020) "Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti";
4. L'impianto deve essere dotato di recinzione lungo tutto il perimetro;
5. L'impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'impianto previste nel Progetto;
6. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali sversamenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
7. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte e dei Codici EER;
8. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero si rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
9. Devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento di tutte le acque reflue prodotte in impianto, i citati campionamenti dovranno essere concordati con gli organi di controllo e adeguarsi a quanto riportato nel PMC;
10. Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti; deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
12. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
13. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli

interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;

14. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori con particolare riferimento alla presenza di lavoratori nelle aree di impianto soggette ai processi che producono emissioni odorigene; tutta la documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dovrà essere inviata ad ASP Spresal prima dell'avvio dell'impianto alle nuove condizioni;
15. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino ambientale del sito.

Art. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. 152/06.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 6

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 7

La Ditta è onerata a comunicare, mediante pec, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e agli organi di controllo, ARPA e Libero Consorzio di Enna, i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza mensile. Inoltre è onerata a comunicare i predetti dati mediante la piattaforma O.R.S.O.;

Art. 8

Il Libero Consorzio Comunale di Enna effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.9

Il presente provvedimento verrà pubblicato, con effetto di notifica, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21, così come modificato dall'art.98, co.6 della l.r. 07.5.2015 n.9 e notificato alla ditta Progitec s.r.l. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, A.R.T.A. Servizio 1, A.R.P.A. Sicilia, Libero Consorzio di Enna, Comune di Enna, D.R.A.R. – Servizio 4 Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica.

L'Assistente

arch. Filippo Bellinghieri

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

il Dirigente del Servizio

ing. Francesco Arini

il Dirigente Generale

dott. Arturo Vallone